

## ORDINE DEL GIORNO

Collegato alla proposta di legge n. 262

Legge di stabilità regionale 2021

<u>Oggetto</u>: Registro per il Terzo Settore della Regione Lazio ARTES e trasferimento al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)

## Premesso che

- nella Regione Lazio il Terzo Settore è costituito da migliaia di organizzazioni di diritto privato con finalità di aiuto e assistenza;
- la Regione, nel rispetto del principio di sussidiarietà, riconosce e promuove il ruolo degli enti del terzo settore e la loro partecipazione attiva alle fasi di programmazione, progettazione e realizzazione del Sistema Integrato dei Servizi Sociali;
- la Regione Lazio detiene e aggiorna gli Albi e Registri delle Organizzazioni;
- la Regione pianifica e coordina l'erogazione di contributi e incentivi economici in favore del terzo settore, finanziando specifici progetti e analizzando i bisogni della collettività;
- il sistema informativo <u>ARTES</u> dedicato agli Albi e Registri per il Terzo Settore della Regione Lazio permette a cooperative sociali, associazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale di iscriversi e aggiornare on line tutte le informazioni necessarie per la permanenza nei registri;
- l'iscrizione agli Albi e Registri regionali per il Terzo Settore è condizione obbligatoria per accedere ai contributi annuali stanziati dalla Regione Lazio a favore delle associazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle cooperative sociali;
- Il sistema informativo ARTeS permette di svolgere in modo più efficace l'attività di monitoraggio e la programmazione degli interventi di politica sociale sul territorio e di garantire un sistema di qualità del terzo settore.

# Considerato che

- il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, "Codice del Terzo settore" ha introdotto un'articolata normativa per fornire una disciplina organica in materia e superare la frammentarietà legislativa;
- in tale prospettiva hanno assunto un ruolo centrale la definizione di ente del Terzo settore, le norme organizzative degli enti medesimi, la disciplina del volontariato, il regime fiscale ed il sistema del registro unico nazionale del Terzo settore;



- il D. Lgs. 117/2017 ha istituito Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) con lo scopo di di uniformare le regole ed il sistema pubblicitario del comparto non profit: il registro assorbirà gli attuali registri di settore previsti per associazioni di promozione sociale (Aps), organizzazioni di volontariato (Odv) e Onlus creando un sistema nazionale di registrazione e controllo;
- l'iscrizione al RUNTS avrà efficacia costitutiva in relazione all'acquisizione della qualifica di ente del Terzo settore (Ets): detto in altre parole, per diventare Ets sarà necessario iscriversi in tale registro;
- il registro ha inoltre una fondamentale funzione di trasparenza e di certezza del diritto, specie riguardo ai terzi che entrano in rapporto con gli Ets stessi.
- L'iscrizione nel RUNTS dà diritto ad accedere alle agevolazioni (soprattutto di carattere fiscale) previste per il Terzo settore;
- il 15 settembre 2020 è stato approvato il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali che disciplina il suo funzionamento e anche le modalità di trasmigrazione dei dati dai vecchi registri speciali al RUNTS;
- il RUNTS è istituito a livello nazionale presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, ma la gestione dello stesso avviene principalmente su base territoriale;
- il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha il compito di vigilare sul sistema di registrazione degli enti del Terzo settore, assicurando omogeneità ed uniformità nell'applicazione delle regole di accesso e permanenza nel registro;
- il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 15 settembre 2020 ha stabilito i termini e le modalità di trasferimento al RUNTS dei dati relativi agli enti iscritti nei registri delle ODV e delle APS delle regioni e province autonome e nel registro nazionale delle APS;
- i competenti uffici delle Regioni e delle province autonome dovranno quindi comunicare telematicamente al RUNTS, con le modalità e sulla base del formato stabilite nel decreto stesso, i dati in loro possesso relativi alle APS e alle ODV già iscritte nei rispettivi registri.

# Ritenuto che

- essendo l'iscrizione obbligatoria per accedere ai contributi annuali stanziati dalla Regione Lazio a favore delle associazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle cooperative sociali sia necessario che la Regione abbia costantemente un'anagrafica corretta e aggiornata;
- l'iscrizione delle associazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle cooperative sociali, secondo i requisiti stabiliti, è garanzia di trasparenza e agevola i necessari controlli;



- la tenuta di un registro completo e aggiornato permette di poter più facilmente effettuare il monitoraggio e la programmazione degli interventi di politica sociale sul territorio, di garantire un sistema di qualità del terzo settore e inoltre di definire agevolazioni fiscali per il Terzo settore, quali ad esempio quelle relative all'IRAP.

# IL CONSIGLIO REGIONALE IMPEGNA IL PRESIDENTE DELLA REGIONE E LA GIUNTA REGIONALE

- a completare, anche attraverso il rafforzamento dell'ufficio preposto, l'aggiornamento dei dati relativi agli enti iscritti nei registro ARTES;
- a sostenere quindi il processo di trasferimento al RUNTS dei dati relativi agli enti iscritti nei registri delle ODV e delle APS delle regioni e province autonome e nel registro nazionale delle APS;
- A mettere in campo ogni azione e ogni strumento utili per effettuare il monitoraggio e la programmazione degli interventi di politica sociale sul territorio, per garantire un sistema di qualità del terzo settore e inoltre per definire agevolazioni fiscali per il Terzo settore, quali ad esempio quelle relative all'IRAP.

Marta Leonori

Muto lecuri